



Comune di Selargius
Provincia di Cagliari
Area 6 Lavori Pubblici

FAQ 2

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE.

QUESITO 1. Con riferimento al punto 7.2.2) del disciplinare di gara - requisiti tecnico - organizzativi lettera c), le unità richieste come “numero medio annuo di personale tecnico non inferiore almeno”, nel caso di raggruppamento temporaneo di singoli professionisti, possono essere dimostrate considerando come unità lo stesso singolo professionista?

RISPOSTA. La risposta al quesito è affermativa secondo quanto segue:

L'art. 7.2.2, lett. c) del disciplinare di gara richiede che gli operatori economici abbiano utilizzato - ai sensi degli artt. 263, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 e 253 comma 15-bis del D. Lgs n. 163/2006 - nei **migliori tre anni** del quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando - un **numero medio annuo di personale tecnico non inferiore almeno a 10 (dieci) unità**, pari a **due volte** le unità stimate come necessarie (pari ad almeno cinque unità) per lo svolgimento del servizio, comprendente: **c.1)** i soci; **c.2)** i dipendenti; **c.3)** i consulenti su base annua (...); **c.4)** i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Si ritiene che nell'organigramma possano essere computati anche i liberi professionisti. In proposito il T.A.R. Sardegna, con sentenza n. 183/2012, ha chiarito che *“il mancato computo nell'organigramma dei liberi professionisti” si pone in deciso contrasto con la logica che consente, invece, di computare tra le posizioni rilevanti i “soci” nella progettazione e i direttori lavori; non vi è ragione di penalizzare (a fini escludenti) e discriminare il libero professionista (ingegnere, biologo, forestale, geologo) che si presenta in “raggruppamento costituendo di progettazione” come singolo, rispetto al pari professionista che agisce come soggetto associato (socio)”. In senso conforme si è recentemente espressa anche l'A.N.A.C. con Determinazione n. 4 del 25.02.2015 (Linee guida per i servizi attinenti all'architettura e ingegneria):*

Le citate disposizioni di legge richiamate nel disciplinare, pertanto, non possono essere interpretate se non in modo tale da consentire una partecipazione diretta del libero professionista (con computo nell'organigramma, come unità, secondo i criteri previsti dal bando).